

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PER ESAME E TITOLI ED ESAME.

Art. 1

(Indizione della procedura di ricerca della professionalità)

1. È indetta la procedura, mediante avviso pubblico, per l'aggiornamento dell'Albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame, di seguito denominato Albo, di cui all'articolo 305 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003 e successive modifiche.
2. L'Albo è tenuto presso il servizio "Amministrativo", area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane". Esso è funzionalmente articolato in due sezioni, rispettivamente per il personale del Consiglio regionale e per gli esperti esterni all'amministrazione regionale, ed è aggiornato ogni due anni. Le sue modalità di aggiornamento valgono sia per l'elenco degli iscritti sia per i requisiti generali per l'iscrizione all'elenco stesso.
3. L'Albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 2

(Requisiti di iscrizione)

1. Possono presentare istanza per l'iscrizione all'albo, ai sensi della normativa vigente, i seguenti soggetti:
 - a) dipendenti di ruolo della Regione o di altri enti pubblici o privati con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - b) personale della Regione in stato di quiescenza il cui rapporto di lavoro:
 1. sia cessato per aver raggiunto il limite massimo di età;
 2. sia cessato volontariamente, prima del raggiungimento del limite massimo di età, da almeno cinque anni;
 3. non si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata;

- c) i docenti universitari;
 - d) i magistrati;
 - e) i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali da almeno cinque anni;
 - f) i revisori legali contabili iscritti nel registro di cui al d.lgs. 39/2010 e ss.mm.;
 - g) i componenti del nucleo di valutazione del Consiglio regionale e degli enti pubblici locali e nazionali;
 - h) i docenti specialisti, anche in quiescenza, di lingue straniere operanti presso le scuole medie superiori o presso i licei linguistici anche equiparati;
 - i) i docenti di informatica operanti anche presso le scuole medie superiori e presso gli istituti regionali professionali riconosciuti o equiparati o esperti del settore e liberi professionisti;
 - j) i liberi professionisti, anche non iscritti ad albi o ordini professionali se non previsti da legge, quali ad esempio sociologi, esperti in selezione e valutazione delle risorse umane, esperti in scienza dell'amministrazione ecc.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 1.

Art. 3

(Iscrizione e cancellazione dall'albo)

1. L'iscrizione all'Albo o il rigetto della relativa domanda sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario generale.
2. Ai sensi dell'articolo 308 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o più delle seguenti circostanze:
 - a) verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 306, comma 3;
 - b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 314;
 - c) rifiuto di accettare la nomina o la designazione senza giustificato motivo, anche per una sola volta;
 - d) falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
 - e) gravi negligenze, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
 - f) mancato espletamento da parte dei dipendenti regionali di incarichi che costituiscono esplicazione, dei compiti istituzionali del proprio ufficio ai sensi dell'articolo 304;
 - g) ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo che, per natura e

gravità, facciano venire meno i presupposti di moralità richiesti per l'espletamento dell'incarico;

h) mancata autorizzazione all'iscrizione all'Albo da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

3. La cancellazione dall'Albo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario generale, e deve essere comunicato all'interessato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

4. Nei casi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 1 il Consiglio regionale provvede, altresì, a darne comunicazione all'ordine professionale cui il soggetto è iscritto, all'amministrazione o all'ente privato di appartenenza, nonché ai competenti organi giurisdizionali, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, contabile e penale.

Art. 4

(Incompatibilità per incarichi di componente di commissione di concorso e di esame)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 143 bis e del comma 3, dell'articolo 315 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, non possono in ogni caso essere nominati componenti di commissione coloro che:

a) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione del servizio superiore a dieci giorni nel biennio antecedente la nomina;

b) siano componenti dell'organo di direzione politica amministrazione;

c) ricoprono cariche politiche;

d) siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali

e) abbiano un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità del comportamento nei confronti dei partecipanti al concorso, in particolare per vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado, di matrimonio, di affiliazione o di convivenza abituale, oppure, per grave inimicizia o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui articolo 51 del codice di procedura civile;

f) a coloro che abbiano la pendenza di una causa o di rapporti di credito o di debito nei confronti dei candidati;

2. L'insussistenza delle incompatibilità di cui al presente articolo è verificata al momento della nomina quale membro di commissione di concorso e di esame.

Art. 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda, da produrre in carta semplice utilizzando il modello di cui all'Allegato A, deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e presentata al Consiglio regionale entro le ore 23:59 di venerdì 9 settembre 2022.
2. La presentazione della domanda deve avvenire per via telematica, tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo PEC: risorseumanecrl@cert.consreglazio.it.
3. L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame". La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 1, è comprovata dalla ricevuta di accettazione del messaggio a mezzo PEC.
4. Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità differenti a quella sopraelencata nonché le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) il proprio curriculum formativo-professionale, debitamente sottoscritto;
 - b) la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

Art. 6

(Commissioni esaminatrici)

1. Per tutte le disposizioni concernenti la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, si rinvia agli articoli 101, 143, 143 bis e 315 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 7

(Compensi)

1. Ai dipendenti regionali nominati componenti di commissione nei concorsi indetti dall'amministrazione non può essere attribuito alcun compenso. Agli stessi compete,

ove spettante, il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario relativo all'attività di componente o segretario svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.

2. I compensi spettanti ai soggetti esterni nominati come componenti delle commissioni sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 (*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche*).

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del d.lgs. 101/2018, i dati personali, identificativi e sensibili forniti sono raccolti presso il Consiglio regionale del Lazio - servizio "Amministrativo" - area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane", per le finalità d'iscrizione all'Albo e di pubblicità e sono trattati, anche successivamente, per l'eventuale conferimento dell'incarico.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al comma 1 e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità dell'iscrizione all'Albo per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame.
4. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati nonché il diritto di opporsi al trattamento degli stessi o di reclamo in caso di trattamento dei dati non conforme alla normativa in materia.

Art. 9

(Responsabile del procedimento e diritto di accesso documentale)

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lisa Cammarata, alla quale possono essere richieste eventuali informazioni ai seguenti recapiti:
 - a) e-mail lcammarata@regione.lazio.it;

b) tel. 06.65937096.

2. Le istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in materia, possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: urpcri@cert.consreglazio.it .

Dott. Fabio Pezone